

SERVIZIO TRIBUTI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del Dlgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/03/2018;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 19/01/1995;
- Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- PARTE PRIMA procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione o autorizzazione
- PARTE SECONDA: disciplina del canone di concessione e autorizzazione
- PARTE TERZA: disciplina del servizio pubbliche affissioni
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- ALLEGATO B: tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura

patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto sussistano i presupposti per procedere con l'approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021 (allegato 1).

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto, inoltre, che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (allegato 2);

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 19/01/2021;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n. 44 Articoli comprensivo degli allegati A e B, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1)
2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del Dlgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/03/2018;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 19/01/1995;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/ DPA);
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

La presente deliberazione a seguito di separata votazione, espressa in forma palese a mezzo appello nominale nelle risultanze agli atti che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale**

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

Verbale n. 43 del 19.01.2021

PARERE SULLA PROPOSTA N. 59/2021 del Servizio Tributi:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019): APPROVAZIONE

Il Collegio, vista la documentazione di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto,

Premesso che

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*
- L'Ente ha predisposto, sulla base delle indicazioni fornite nei commi da 817 a 836, articolo 1 della legge 160/2019, la proposta di regolamento di cui all'oggetto;

Dato atto

- che detta proposta, sottoposta all'esame del Collegio per l'acquisizione del parere, è corredata:
- del Regolamento predisposto dal Servizio Tributi;
- del parere favorevole espresso dal dirigente del servizio finanziario, Dott.ssa Brescianini Nadia;

Valutata

- La disciplina regolamentare di cui all'oggetto; e la proposta di deliberazione corredata dai relativi pareri;

Viste

- le disposizioni recate dalla Legge 160/2019, commi 837-845;

Il Collegio, a seguito di esame e tenuto anche conto del disposto in materia del vigente T.U.E.L., esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Loro sedi, 19 gennaio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Carlo Paradiso - presidente

Leonardo Vinci - componente

Daniele Quinto - componente

Firmato digitalmente



Comune di
San Donato Milanese

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(LEGGE 160/2019)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 Il piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto dell'efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Dichiarazione di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Art. 23 Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Art. 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 Modalità di applicazione del canone
- Art. 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

- Art. 27 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone
- Art. 28 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità
- Art. 30 Esclusione dal canone
- Art. 31 Esenzioni e agevolazioni per occupazioni finalizzate ad iniziative aggreganti socialmente e ad alto valore per il territorio
- Art. 32 Dichiarazioni e versamento del canone
- Art. 33 Rimborsi
- Art. 34 Mercati e fiere

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 35 Gestione del servizio
- Art. 36 Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Art. 37 Canone sul servizio affissioni
- Art. 38 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 39 Riduzione del canone
- Art. 40 Esenzioni dal canone
- Art. 41 Modalità per il servizio affissioni
- Art. 42 Affissioni abusive
- Art. 43 Vigilanza
- Art. 44 Norme transitorie

.....

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di San Donato Milanese, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
6. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
7. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente in questo Comune.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni.

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. L'ufficio organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, mediante web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, la approvazione del provvedimento finale del procedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale.
5. Sulla base della regolamentazione comunale e della indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale, il gestore del servizio provvede a raccogliere la documentazione necessaria alla istruttoria.

Articolo 4

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio protocollo.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a quarantacinque giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria.

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio autorizzatorio, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro quindici giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre quindici giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

1. Il concessionario del servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede

a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone.

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di San Donato Milanese ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di San Donato Milanese alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 32.510 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare, la cui differenza tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 50%. Le percentuali di riduzione tariffaria afferenti ogni zona sono specificate nell'allegato A;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato A in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata, il canone, come determinato dal precedente comma 5 è maggiorato del 100%:

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento.
15. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
16. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza della variazione altimetrica o interruzione del manufatto, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
17. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
18. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
19. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
20. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

21. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%;
22. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
23. Le tariffe si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in due zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato A.

Articolo 27

Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa, la zona ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri:

1. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
2. Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
3. Occupazioni realizzate con passi carrabili;
4. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili;
5. Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
6. Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
7. Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
8. Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte il canone annuale.
9. Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
10. Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
11. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una **superficie convenzionalmente stimata in 25 mq**

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- c) durata 6 anni;
- d) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- e) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

- 12. Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
- 13. Esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
- 14. Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
- 15. Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
- 16. Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
- 17. Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
- 18. Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
- 19. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela
- 20. Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
- 21. Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili mono facciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
- 22. Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da

ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

L'elenco, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento a carico del

soggetto passivo entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30

Esclusione del canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati per ciascuna di esse, le seguenti tipologie:
 - a) le occupazioni per lo sviluppo di mobilità elettrica (stalli di sosta e ricarica), di car sharing o bike sharing;
 - b) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
 - c) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
 - d) le occupazioni effettuate con tende e loro proiezione al suolo, davanti ai negozi o uffici e locali a terreno, la cui sporgenza è inferiore a m. 1.25 dal filo muro, e l'altezza dal suolo è superiore a m. 2.25, per le parti fisse, (le tende aperte saranno comunque tenute all'altezza non minore di m. 2) non è dovuto alcun canone;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti diversamente abili.
 - s) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in un numero non superiore a due di superficie non superiore a 0,50 mq ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade faretto e simili.
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di San Donato Milanese per attività di pubblico interesse;
 - c) le occupazioni di suolo ricomprese in manifestazioni ed eventi patrocinate e/o organizzate dall'Amministrazione Comunale, svolte in una o più vie del territorio comunale ed aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra il territorio, le realtà commerciali nonché la realizzazione di momenti di aggregazione sportivo, culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità della città;
 - d) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico durante il periodo di propaganda elettorale;
 - e) le occupazioni per processioni, sfilate e cortei storici e manifestazioni sportive per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento.
 - f) le occupazioni temporanee effettuate con banchi e tavoli di propaganda per lo svolgimento di iniziative culturali, sindacali e politiche, purché inferiori a mq. 15.

Art. 31

Esenzioni e agevolazione per occupazioni finalizzate ad iniziative aggreganti socialmente e ad alto valore per il territorio.

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

1. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate per manifestazioni culturali, di beneficenza, sportive, sociali e di solidarietà si applica il coefficiente previsto sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale purché la superficie destinata a quest'ultima non sia superiore al 50% e tutte le attività siano promosse dal medesimo soggetto. In caso di superfici superiori o di soggetti promotori diversi, la riduzione sull'attività di carattere economico-commerciale non sarà applicata e il calcolo sarà determinato dal relativo coefficiente.
2. Le iniziative benefiche possono essere dichiarate esenti, qualora il soggetto organizzatore presenti un progetto di destinazione dei fondi le cui finalità vengano condivise e approvate all'Amministrazione Comunale.
3. Le occupazioni effettuate per manifestazioni sportive, iniziative culturali, sociali, solidaristiche, di beneficenza dove non sia prevista attività commerciale, possono essere dichiarate esenti qualora dalla domanda presentata, con le modalità previste al punto 11, si riscontri una positiva ricaduta sul territorio.
4. Le occupazioni per attività commerciali, sulla base di un progetto unitario, da sottoporre all'approvazione dalla Giunta Comunale, che coinvolga tutti gli operatori di una strada o area e che valorizzi e riqualifichi in modo significativo la stessa, possono essere dichiarate esenti per un anno dall'approvazione del progetto.
5. Sono altresì considerate esenti le occupazioni, approvate dalla Giunta Comunale, nell'interesse e uso della collettività e non della singola attività e che non comportino alcun onere.
6. La Giunta Comunale ogni anno, può definire un piano di riqualificazione di particolari zone, piazze, strade o aree pubbliche esentando per un anno le attività che partecipino a detta riqualificazione.
7. Per le occupazioni temporanee, da chiunque organizzate, per iniziative per le quali la Giunta Comunale rilevi una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine, promozione commerciale e economica della città, si applica una riduzione del 80% del Canone sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
8. Sono altresì considerate esenti, le occupazioni temporanee effettuate da soggetti terzi, per iniziative, anche con attività commerciale, all'interno degli eventi organizzati direttamente dall'amministrazione comunale, qualora questi, approvati dalla giunta comunale, risultino particolarmente strategici per la riuscita della manifestazione.
9. Le occupazioni effettuate per operazioni di trasloco o per potatura/manutenzione verde, purché inferiore a 6 ore.
10. I richiedenti sono esentati dal pagamento del canone nel caso in cui cedano all'Ente l'equivalente di una quota pari al 15% del prodotto finale elaborato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: montato audiovisivo, materiale fotografico, prodotto artistico, etc), quota comunque non inferiore a 30 minuti in caso di montato audiovisivo, numero 2 fotografie in formato digitale in caso di materiale fotografico, etc. Insieme alla quota di prodotto finale, al fine dell'esenzione del Canone il soggetto richiedente deve cedere all'Ente anche il diritto di pubblicazione della stessa sui canali informativi dell'ente, cartacei e informatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: periodico mensile dell'Ente, sito dell'ente, canali social dell'ente quale pagina Facebook, Twitter, Instagram etc).
11. Per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni previste ai commi 3 – 7 – 8 è necessaria la presentazione di una domanda corredata di una relazione dai quali si evincano durata, numero di potenziali visitatori, presenza degli operatori in città, piano di comunicazione messo in atto per la visibilità della città o per pubblicizzare l'iniziativa, potenziali ricadute sull'economia cittadina o in campo sociale e tutti gli elementi ritenuti indicativi per la valutazione della Giunta Comunale.

Articolo 32

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 7 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 33

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme, non inferiori a euro 20,00, versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 34

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35
Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di San Donato Milanese gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti.

Articolo 36
Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 355,20 corrispondente al 30% della superficie disponibile.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 828,8 corrispondente al 70% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti affissionali.

Articolo 37
Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera prevista per la zona 1 è ridotta del 50%.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

Articolo 38
Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato 3 fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Articolo 39

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro (Onlus);
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 40

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 41

Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora

non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 42 **Affissioni abusive**

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto defisso o coperto.

Articolo 43 **Vigilanza**

Il gestore del servizio, oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

1. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.28.

Articolo 44 **Norme transitorie**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti compatibili.

5. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.

Denominazione	Categoria
9 NOVEMBRE 1989 (PIAZZA)	02
ADDA (VIA)	01
ADENAUER KONRAD (VIA)	01
ADIGE (VIA)	01
AGADIR (VIA)	01
ALESSANDRINI EMILIO (VIA)	01
ALFONSINE (VIA)	01
ALLENDE SALVADOR (VIA)	02
AMBROSOLI GIORGIO (VIA)	01
ARNO (VIA)	02
AUTOSOLE (INGRESSO)	02
BAGNOLO (CASCINA)	02
BAGNOLO (RONDO')	02
BAGNOLO (VIA)	02
BATTISTI CESARE (VIA)	01

BELLINCIONI DARIO (VIA)	01
BERLINGUER ENRICO (VIA)	02
BERNARDO SAN (VIA)	02
BOLDRINI MARCELLO (PIAZZA)	01
BONARELLI GUIDO (VIA)	01
BORDOLANO (VIA)	01
BREMBO (VIA)	02
BRENTA (VIA)	02
BRESCIA (VIA)	02
BRUXELLES (VIA)	01
BUGATTI LUIGI (PIAZZALE)	02
BUOZZI BRUNO (VIA)	02
CADUTI DI NASSIRIYA (VIA)	02
CALABRESI LUIGI (VIA)	02
CAMALDOLI (VIA)	02
CAVIAGA (VIA)	01
CERTOSA (VIA)	02
CIVESIO PER (VIA)	02
COMMERCIO DEL (VIA)	02
CONCORDIA (VIA)	01
CORNEGLIANO (VIA)	01
CORREGGIO (VIA)	01
CROCE ROSSA (VIA)	01

CUPELLO (VIA)	02
CURIEL EUGENIO (VIA)	01
DALLA CHIESA GENERALE CARLO ALBERTO (PIAZZA)	01
DANTE ALIGHIERI (VIA)	01
DE GASPERI ALCIDE (VIALE)	01
DEI TIGLI (VIALE)	01
DEI VOLONTARI (RONDO')	02
DEL BOSCO (CASCINA)	02
DEL RONCO (VIA)	02
DEL TECCHIONE (RONDO')	02
DELLA CHIESA (VIA)	02
DELLA LIBERTA' (VIALE)	02
DELLA PIEVE (PIAZZA)	02
DELLA PIEVE (RONDO')	02
DELLA RICERCA (RONDO')	02
DELLA STAZIONE (PIAZZA)	02
DELLA STAZIONE (VIA)	02
DELLA UNIONE EUROPEA (RONDO')	02
DELLA UNIONE EUROPEA (VIA)	01
DELLE ARTI (PIAZZA)	01
DELLE AUTOSTRADE (RONDO')	02
DELLE CASCINE (VIA)	02
DELLE FONTANE (RONDO')	02

DELLE FONTANE (RONDO')	02
DELLE TORRI LOMBARDE (RONDO')	02
DELL'OSPEDALE (RONDO')	02
DESANA (VIA)	02
DI CERTOSA (RONDO')	02
DI METANOPOLI (RONDO')	02
DI MONTICELLO (RONDO')	02
DI SAN MARTINO (RONDO')	02
DI TRIULZO (RONDO')	02
DI VITTORIO GIUSEPPE (VIA)	01
DON CANDIANI GIOVAN BATTISTA (VIA)	02
DON MILANI LORENZO (VIA)	02
DON MINZONI GIOVANNI (VIA)	02
DOSSETTI GIUSEPPE (VIA)	02
EDMONDO MALAN (PIAZZA)	02
EMILIA (VIA)	01
EMILIA (RAMPA)	02
EMILIA BIS (VIA)	02
EUROPA (VIA)	01
EUROPA BIS (VIA)	01
FABIANI RAMIRO (VIA)	01
FELICE DETTA NUOVA (CASCINA)	02
FELLINI FEDERICO (VIA)	01

FERMI ENRICO (VIA)	02
FERRANDINA (VIA)	02
FIUME LAMBRO (RONDO')	02
FIUME LAMBRO (VIA)	01
GADDA CARLO EMILIO (VIA)	02
GAGLIANO (VIA)	02
GALILEO GALILEI (VIA)	02
GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND (VIA)	01
GELA (VIA)	02
GIUSEPPE IMPASTATO (LARGO)	02
GORIZIA (VIA)	01
GRAMSCI ANTONIO (VIA)	01
GRANDI (RONDO')	02
GRANDI ACHILLE (VIA)	02
GREPPI MARIO (VIA)	02
I MAGGIO (VIA)	02
II GIUGNO (VIA)	02
IMOLA (VIA)	02
INDIPENDENZA (VIA)	01
ISONZO (VIA)	02
JANNOZZI CARLO (VIA)	01
KENNEDY J. F. (VIA)	01
LA PIRA GIORGIO (PIAZZA)	01

LAMA LUCIANO (VIA)	02
LEOPARDI GIACOMO (VIA)	01
LONDRA (VIA)	01
MAASTRICHT (VIA)	01
MADRE TERESA DI CALCUTTA (LARGO)	02
MARCORA GIOVANNI (VIA)	02
MARIGNANO (VIA)	02
MARITANO FELICE (VIA)	01
MARTIRI DI CEFALONIA (VIA)	01
MATTEI ENRICO (VIA)	01
MATTEOTTI GIACOMO (VIA)	01
MILANO (VIA)	01
MINCIO (VIA)	02
MONTE BIANCO (VIA)	01
MONTE GRAPPA (VIA)	01
MONTE NERO (VIA)	01
MONTE ROSA (VIA)	01
MONTICELLO (CASCINA)	02
MONTICELLO (VIA)	02
MORANDI (RONDO')	02
MORANDI RODOLFO (VIA)	01
MORO ANGELO (VIA)	01
MULINO NUOVO (CASCINA)	02

NORBERTO BOBBIO (PIAZZA)	01
NORD BUOZZI (SVINCOLO)	02
OLONA (VIA)	02
PACE (VIA)	01
PAOLO VI (PIAZZA)	01
PARIGI (VIA)	01
PARRI (RONDO')	02
PARRI FERRUCCIO (VIA)	01
PASCOLI GIOVANNI (VIA)	01
PASTORE GIULIO (VIA)	02
PAULLO (VIA)	02
PERTINI SANDRO (VIA)	02
PIADENA (VIA)	01
PIAVE (VIA)	02
PIEVE (RAMPA)	02
PIO XII (PIAZZA)	01
PISTICCI (VIA)	02
PO (VIA)	02
POASCO NORD (USCITA)	02
POASCO-CHIARAVALLE (STRADA)	02
PORTA CARLO (VIA)	01
PRIMAVERA (VIA)	02
PROVINCIALE PAULLESE (STRADA)	01

QUASIMODO SALVATORE (VIA)	02
RAVENNA (VIA)	01
RIPALTA (VIA)	01
RISORGIMENTO (VIA)	02
RIVADAVIA COMODORO (VIA)	02
ROBERT BADEN POWEL (PIAZZA)	02
RODARI GIANNI (VIA)	01
ROMA (VIA)	01
RONCO (CASCINA)	02
ROSSA GUIDO (VIA)	02
SALVEMINI GAETANO (VIA)	01
SAN ARIALDO (VIA)	02
SAN DONATO (PIAZZA)	02
SAN DONATO BAGNOLO (RACCORDO)	02
SAN DONATO CENTRO (USCITA)	02
SAN FRANCESCO DELL'ACCESSO (CASCINA)	02
SAN SALVO (VIA)	02
SANGUINETTI ALBERTO (VIA)	02
SANTA BARBARA (PIAZZA)	01
SANTA MARIA ASSUNTA (PIAZZA)	02
SANTERNO (VIA)	01
SCHENGEN (VIA)	01
SCHUMAN ROBERT (VIA)	01

SCHUSTER ALFREDO ILDEFONSO (VIA)	02
SERGNANO (VIA)	01
SORESINA (VIA)	01
SPILAMBERTO (VIA)	01
STRASBURGO (VIA)	01
STURZO LUIGI (VIA)	02
SUD BUOZZI (SVINCOLO)	02
SUPERCORTEMAGGIORE (PIAZZALE)	01
TAGLIAMENTO (VIA)	01
TECCHIONE (CASCINA)	02
TEVERE (PIAZZA)	01
TICINO (VIA)	01
TRENTO (VIA)	01
TRIESTE (VIA)	01
TRIULZIANA (VIA)	01
UNICA BOLGIANO (VIA)	02
UNICA POASCO (VIA)	02
UNICA SORIGHERIO (VIA)	02
VANNUCCHI LUIGI (VIA)	01
VANONI EZIO (PIAZZA)	01
VASTO (VIA)	02
VENEZIA (VIA)	01
VERDI GIUSEPPE (VIA)	02

VIGORELLI MARIO (PIAZZA)	02
VITTORIO VENETO (VIA)	01
VOLONTARI DEL SANGUE (LARGO)	01
VOLTA ALESSANDRO (VIA)	02
VOLTURNO (VIA)	01
XXV APRILE (VIA)	01
ZAVATTINI CESARE (VIA)	01

Allegato B - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) passi e accessi carrabili	0,85	0,85
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25
3) distributori di carburanti	1,3	1,3
4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	1,3	0,20
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,15	0,15
6) chioschi e edicole	1,0	1,0
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00
10) attività edile		1,00
11) serbatoi interrati	1,00	1,00
12) Esposizione merci fuori negozio	1,00	1,00
13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00	1,00
14) Occupazione con elementi di arredo	0,50	0,50
15) Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti	1,00	1,00
16) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,80	0,80
17) Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50
18) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00
19) Insegna di esercizio	1,00	
20) Impianto pubblicitario	1,30	0,10